

RGN 1247/2020



N. 3105/2020	Gen.
N. 3213/2020	Feb.
N.	FN.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
LA CORTE**

in composizione collegiale nelle persone dei sottonominati magistrati :

Dott. Irene Formaggia

Presidente

Dott. Michele Montingelli

Consigliere Rel.

Dott. Maria Carla Rossi

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

**nella causa di appello instaurata con atto di citazione notificato
in data 9/6/2020 da :**

**(C.F.),
rappresentato e difeso dall'avv., ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
in VIA, MILANO**

APPELLANTE

c.

**FONDAZIONE - ONLUS (C.F.),
rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO SILVIA, dall'avv.
DEGANI LUCA ENRICO e dall'avv. LOPEZ ANDREA, ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in VIA PETRARCA 13,
MILANO**

e

**REGIONE LOMBARDIA (P. IVA 80050050154), rappresentata e
difesa dall'avv. , dell'Avvocatura Regionale
della Giunta Regione Lombardia, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso, in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1, MILANO**

APPELLATE

Oggetto: Altri contratti atipici

CONCLUSIONI :

Per :

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 2391/2019 pubblicata il 5 novembre 2019 del Tribunale Milano:

IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra .

per il suo ricovero presso la Fondazione Onlus dal 9.9.9.11 fino al 29.12.15, per essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale o, comunque della USL competente;

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto da di provvedere al pagamento della retta di ricovero della madre con "Impegnativa per l'accoglimento dell'ospite", perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;

PER L'EFFETTO: dichiarare tenute e condannare, in solido fra loro, la Fondazione Onlus e la Regione Lombardia, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, alla restituzione in favore del signor della complessiva somma di € 79.563,20, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.

Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c."

Per FONDAZIONE - ONLUS :

Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni istanza avversaria,

Nel merito in via principale: rigettare l'appello ed ogni domanda ex adverso proposta perché manifestamente infondati in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.

Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della natura sanitaria delle prestazioni erogate a favore della sig.ra [redacted], condannare Regione Lombardia al pagamento dei relativi costi, nonché a tenere indenne la Fondazione [redacted] Onlus rispetto a qualsiasi pretesa attorea eventualmente accolta.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Per REGIONE LOMBARDIA :

Voglia Codesto Ecc. ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per quanto esposto in punto di "diritto" negli atti di causa già depositati, così giudicare:

in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Regione Lombardia;

nel merito: respingere l'appello proposto dal Signor [redacted]

confermando le statuizioni della sentenza n. 2391/2019 del Tribunale Civile di Monza.

In ogni caso, con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari.

MOTIVAZIONE

Con sentenza n. 2391/2019, pubblicata in data 5/11/2019, il Tribunale di Monza rigettava la domanda proposta da [redacted] e compensava le spese di lite e di CTU tra lo stesso e le convenute Fondazione [redacted] Onlus (d'ora in poi, per brevità, la Fondazione) e Regione Lombardia (d'ora in poi, per brevità, la Regione).

Con atto di citazione notificato in data 9/6/2020 il [redacted] proponeva appello avverso tale sentenza, ivi chiedendo che la Corte, in via principale, dichiarasse che nulla era dovuto da [redacted], sua madre, per il ricovero presso la Fondazione dal 9/9/2011 al 29/12/2015, per essere la retta a carico del Servizio Sanitario Regionale e comunque della USL competente, sempre in via principale, dichiarasse nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno da lui assunto di provvedere al pagamento della retta di ricovero della [redacted] con "impegnativa per l'accoglimento dell'ospite", perché contrario a norme imperative ed in ogni caso privo di causa, e, per l'effetto, dichiarasse tenute la Fondazione e la Regione alla restituzione in suo favore della somma di Euro 79.563,20, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4° c.c. dalla domanda, con vittoria di spese di entrambi i gradi.

Di converso la Fondazione e la Regione, ritualmente costitutesi, chiedevano nel proprio atto di costituzione, la prima, che la Corte, in via preliminare, dichiarasse il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c., nel merito in via principale, rigettasse l'appello ed ogni domanda, con conferma della sentenza appellata, e, nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della

natura sanitaria delle prestazioni erogate alla] _____, condannasse la Regione al pagamento dei relativi costi, nonché a tenerla indenne rispetto a qualsiasi pretesa attorea eventualmente accolta, con vittoria di spese di ambedue i gradi di giudizio, e, la seconda, che la Corte, in via preliminare, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva di Regione Lombardia, e, nel merito, respingesse l'appello, confermando la sentenza gravata, con, in ogni caso, vittoria di spese.

La causa veniva indi rinviata all'udienza dell'8/6/2021 per la precisazione delle conclusioni, che le parti ivi rassegnavano come da note depositate in atti.

Questo premesso, va dato atto di come l'appello debba essere respinto.

_____ non era stata fatta oggetto, all'atto del ricovero presso la Fondazione, come si evince anche dal documento intitolato "Impegnativa per l'accoglimento dell'ospite" prodotto dal Galbiati, di una diagnosi di morbo di Alzheimer.

Quindi nulla rileva a fini decisionali l'impianto normativo e giurisprudenziale previsto per tale patologia.

Dal complesso delle posizioni sinora assunte dalla Suprema Corte - con specifico riferimento al profilo della validità di patti con i quali i privati si obblighino, a fronte del proprio ricovero o del ricovero di parenti, al pagamento, quanto alla porzione di costi loro attribuibile e non addossabile al Servizio Sanitario Pubblico, di somme ulteriori rispetto a quelle per detta porzione stabilite da provvedimenti normativi di natura secondaria o da provvedimenti amministrativi, ma secondo una ratio ben riferibile anche al caso che quivi occupa questa Corte - in ordine alla

ripartizione, nell'ambito di rapporti ingenerati da contratti aventi ad oggetto tale ricovero, dei costi in questione, è dato evincersi come solo nel caso in cui sussista un nesso di strumentalità necessaria tra le prestazioni socio - assistenziali e quelle sanitarie erogate al soggetto ricoverato, e pertanto nel caso in cui possa parlarsi di "cura integrata" in suo favore, ed in cui quindi ed in particolare il ricovero risulti operato in forza di un piano di cura personalizzato, sia applicabile al rapporto in argomento un regime di integrale gratuità per il soggetto ricoverato, con conseguente sottrazione del rapporto in parola ad accordi di natura privatistica e con altrettanto conseguente nullità degli stessi ; accordi invece validi, alla stregua dell'orientamento delineato dai giudici della nomofilachia, laddove la prestazione socio-assistenziale, non essendo rilevabile il nesso di strumentalità di cui sopra, e non essendo il ricovero effettuato in forza del piano succitato, non possa essere ricompresa nell'ambito della assistenza sanitaria obbligatoria per la quale i costi sono interamente a carico del Servizio Sanitario Pubblico (cfr. Cass. Ordinanza n. 23597 del 23/9/2019 ; Cass. n. 24546 del 5/10/2018 ; Cass. Ordinanza n. 28321 del 28/11/2017 ; Cass. n. 17234 del 13/7/2017).

Detto programma, per quel che attiene alla - non risulta essere stato formulato.

Quelli che risultano essere stati invece formulati sono piani assistenziali che, perlomeno stando a quanto desumibile da quelli menzionati dal consulente tecnico d'ufficio che ha svolto la propria opera in primo grado, non indicavano la necessità di significativi interventi di carattere terapeutico, così dimostrando la riconducibilità della permanenza della

nella Fondazione ad una prevalente dinamica di carattere assistenzial-alberghiero.

Al riguardo, è sì vero che la suddetta fosse interessata da patologie.

Ed è sì vero che a causa di questo le dovessero essere somministrati dei farmaci.

Ma è però vero anche quel che segue.

E cioè, in primo luogo, che la sostanziale totalità dei soggetti anziani ricoverati, come la medesima, in RSA, sono portatori di patologie che richiedono tale somministrazione.

In secondo luogo, che, stando ai dati disponibili e cui ha fatto riferimento l'ausiliario del Tribunale di Monza, le prestazioni di diagnosi e cura che la struttura di ricovero aveva la necessità di effettuare in favore della] erano contenute e consistevano nel controllo della coagulazione del sangue ogni 15 giorni, nel controllo del pace-maker una volta all'anno e in un EE ed in un ECG ogni 6 mesi, oltre che nella somministrazione quotidiana della terapia dalla stessa eseguita a domicilio.

In terzo luogo, che il consulente tecnico d'ufficio ha, a fronte del quesito, da esso riportato nel suo elaborato, " quantifichi il CTU il valore economico delle attività a carattere unicamente alberghiero, cioè esuberanti la componente minima di vitto e alloggio, che deve ritenersi avere natura assistenziale propedeutica agli interventi di carattere sanitario", asserito che "il rapporto tra l'attività terapeutica di mantenimento o di socializzazione e l'attività di carattere assistenziale-alberghiero è di 30/70".

In quarto luogo, che l'impianto normativo complessivo vigente nel momento di instaurazione del rapporto del [redacted] con la Fondazione e cui in particolare risulta avere fatto articolato, compiuto riferimento, nella sentenza n. 2046/2015, depositata in data 24/3/2015, il Consiglio di Stato, è stato da esso definito composto dal D.P.C.M. 14/2/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 419/1998, e 3 septies del d.Lgs. n. 502/1992, con particolare riguardo ai suoi artt. 2, comma 4, e nello specifico lettera a), 3 comma 1, 2, 3 e 4 comma 1 e relativa tabella attuativa, dal D.P.C.M. 29/11/2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. n. 502/1992, 1 del D.Lgs. 229/1999, 6 del D.L. n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001), con particolare riguardo al suo Allegato 1C, dall'art. 54 comma 2° l.n. 289/2002 e dal DPR 14/1/1997.

In quinto luogo, che detto ultimo organo di giustizia amministrativa ha, all'esito dal vaglio di tale impianto normativo, ed una volta esaminate le diverse, specifiche fattispecie, in correlazione con la condizione psicofisica del soggetto ricoverato, del ricovero, e le connesse prestazioni, diversificanti in prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria - caratterizzanti, queste ultime, per la particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria - , ha attestato l'esistenza della possibilità che nell'ambito di rapporti di ricovero presso strutture del genere di quella quivi appellata, oltre alla erogazione di prestazioni di assistenza, ne vengano erogate pure di

sanitarie, senza che questo determini per ciò stesso l'automatica addossabilità al Servizio Sanitario Pubblico degli interi costi concernenti il ricovero.

E, in sesto ed ultimo luogo, che la summenzionata prevalenza della componente assistenziale delle prestazioni erogate alla [] all'interno della Fondazione, non permettendo di ricondurle - dovendo esse fatte rientrare, alla stregua di sin qui esposto, nell'alveo di quelle sociali a rilevanza sanitaria - ad un regime comportante la loro totale gratuità, non può in definitiva che portare ad una formale affermazione di legittimità dell'impostazione applicata in corso di rapporto, con una percentuale dei costi assorbiti dal Servizio Sanitario Regionale e con la restante parte addebitata al [], il quale, in ragione di quanto sin qui esposto, deve ritenersi avere in ordine alla medesima assunto, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, un impegno contrattuale valido riconducibile, alla luce delle emergenze offerte dal fascicolo di causa, alla fattispecie del contratto in favore del terzo, ed in particolare della madre.

Null'altro, ciò detto, rimane da osservare nel merito, mentre quel che resta da aggiungere è, per un verso, che la proposizione dell'appello nel permanere di una situazione giurisprudenziale di incertezza sulla materia di cui parlasi, contraddistinta da caratteri di significativa delicatezza, legittima l'adozione, quanto alle spese del presente grado, di una statuizione identica a quella assunta nel grado precedente, con integrale compensazione, pertanto, tra le parti, delle stesse, ed è, per altro verso, e conclusivamente, attestare la sussistenza dei presupposti

per il versamento da parte di tale appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 l.n. 228/2012.

P. Q. M.

la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ contro la Fondazione

Onlus e la Regione Lombardia avverso la sentenza n. 2391/2019 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 5/11/2019, così provvede :

- 1) respinge l'appello ;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese inerenti al presente grado ;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tale appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 l.n. 228/2012.

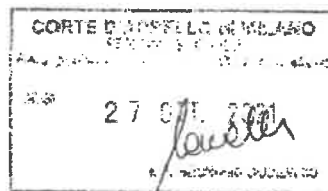
Così deciso in Milano, in camera di consiglio in data 21/10/2021.

IL CONS. EST.

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Montingelli

Dott. Irene Formaggia




FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Erika PANELLA

